



Rodano, 09.12.2016

Spett.le  
Azienda Ligure Sanitaria della Regione  
Liguria  
Piazza della Vittoria n. 15  
16121 Genova (GE)

Via PEC a: [protocollo@pec.alisaliguria.it](mailto:protocollo@pec.alisaliguria.it)

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari e presidi medicali occorrenti alle AA.SS.LL EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di ulteriore rinnovo) n. gara 6540783- Lotti 13.

Si fa seguito alla nota dell'A.Li.Sa. della Regione Liguria prot. n. 0002317 del 02.12.2016, mediante la quale è stato richiesto l'invio dei documenti (istanza di partecipazione; documento di gara unico europeo; eventuale contratto di avvalimento; elenco lotti) sottoscritti, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad Euro 2.899,20, corrispondente ad 1/1000 dell'importo quadriennale del lotto n. 1 della gara in oggetto.

Hill-Rom S.p.A. in questa sede intende precisare che ha proceduto all'effettuazione del versamento richiesto esclusivamente *pro bono pacis*, al fine di evitare l'impugnazione del provvedimento di esclusione, che la Stazione appaltante avrebbe verosimilmente emesso in mancanza di tale pagamento.

La documentazione di Hill-Rom S.p.A. risulta essere completa e perfettamente regolare, per cui alcuna integrazione sarebbe necessaria.

L'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio e della relativa sanzione risultano quindi un *quid pluris* che nell'occasione non necessitava, posta la completezza documentale sopra evidenziata.

La Stazione appaltante ha rilevato che la documentazione amministrativa è stata presentata solo su supporto magnetico (CD), ritenendola pertanto *"priva della firma in originale o in alternativa della firma digitale del Legale Rappresentante"*.

In contrario si osserva:

A- La presentazione della documentazione su supporto magnetico/digitale era consentita dalla stessa legge di gara.

L'art. 4 del Capitolato speciale ha previsto al punto f) relativo alla busta amministrativa la presentazione di CD non riscrivibile; identica prescrizione contiene il punto j) relativo al contenuto della Busta n. 3- Offerta tecnica.

Detta previsione elimina quindi qualsiasi dubbio sulla regolarità della documentazione di gara sul CD non riscrivibile, come effettuato da Hill-Rom S.p.A., per ciò che concerne la documentazione amministrativa e tecnica.

B- Nel caso in cui alla Stazione appaltante residuassero perplessità sulla piena regolarità del documentazione di Hill-Rom su CD, per fugare le stesse basta la lettura dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il comma 3 del suddetto articolo prevede che "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta".

Ai sensi poi dell'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. del 13 novembre 2014 "Il documento informatico è formato mediante ... b) ... acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico". Prosegue poi il comma 5 della medesima disposizione disponendo che "Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di integrità sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione".

La documentazione fornita da Hill-Rom S.p.A. possiede tutti i requisiti prescritti dalla normativa sopra citata, potendosi senz'altro affermare la sua perfetta equiparabilità alla documentazione cartacea.

I documenti presentati da Hill -Rom sono poi peraltro validamente sottoscritti, riportando la firma del legale rappresentante p.t. della società.

L'autenticità della firma peraltro è garantita ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'allegato documento di identità del sottoscrittore.

Pertanto anche in questo senso, pur mancando la firma digitale, deve escludersi qualsivoglia irregolarità.

Ai fini specifici della partecipazione alla gara si sottolinea che la documentazione essendo stata posta su CD non riscrivibile è per ciò stesso immodificabile ed al pari della documentazione presentata su supporto cartaceo garantisce la certezza e la paternità della proposta contrattuale.

In questa sede, ove fosse necessario, si conferma la conformità di detti documenti a quelli su supporto analogico /cartaceo.

C- Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato si richiama altresì l'art. 2712 C.C. ai sensi del quale "Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e delle cose rappresentate, se colti contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Nel caso di specie non vi è alcun problema di disconoscimento, ma solo di allegazione del cartaceo e ciò Hill-Rom ha fatto e sta facendo, a prescindere da un soccorso istruttorio la cui necessità, nel caso di specie nemmeno ricorreva e ricorre.

D- Dall'esposizione di cui sopra emerge con tutta evidenza che nel caso di specie non sussistono i presupposti per il soccorso istruttorio, poiché tutta la documentazione è validamente e regolarmente stata presentata da Hill-Rom ed è quindi in possesso della Stazione appaltante.

Ad ogni buon conto, il versamento della sanzione risponde alla sola volontà di escludere un contenzioso con l'Amministrazione.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti

  
Hill-Rom S.p.A.  
Miguel Alberto Ibarra Padilla  
Rappresentante Legale